

# STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

## "cCampo "

### Art. 1

#### Denominazione, sede e durata

E' costituita una Associazione di promozione Sociale denominata " **cCampo** ".

L'Associazione ha sede nel Comune di \_\_\_\_\_.

Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.

L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita associativa.

L'Associazione ha durata illimitata.

### Art. 2

#### Finalità e attività

L'Associazione denominata " **cCampo** " persegue i seguenti scopi:

- salvaguardare il patrimonio agro alimentare promuovendo la cultura del cibo e della convivialità in tutti suoi aspetti;
- far acquisire dignità culturale alle tematiche legate al cibo e alle produzioni contadine mediante la valorizzazione di produzioni in sintonia con le leggi della natura contrastando le concezioni attuali di benessere e ricchezza, basate sulla crescita illimitata della produzione, del consumo e dei profitti.
- elevare la cultura alimentare del cittadini, con una attenzione particolare ai giovani e ai bambini, con l'obiettivo di formare una consapevolezza sui sistemi di produzione promuovendo un consumo critico attento alla qualità della vita e agli equilibri naturali della terra in cui il cibo viene prodotto;

- sollecitare l'opinione pubblica verso le tematiche ambientali promuovendo un modello di produzione del cibo rispettoso dell'ambiente, delle tradizioni e delle identità culturali capace di avvicinare i consumatori al mondo della produzione; favorendo la condivisione dei saperi e innescando processi virtuosi di qualità della produzione, qualità del prodotto e qualità delle relazioni sociali;
- favorire, in ogni ambito, ogni iniziativa, collettiva e/o individuale, tesa a sviluppare attività basate sul mutuo appoggio e la solidarietà, nel rispetto della diversità e dell'ambiente naturale;
- costruire una grande alleanza tra lavoratrici e lavoratori delle aree urbane e lavoratrici e lavoratori dei territori rurali, superando le divisioni ed i ruoli imposti dall'attuale società.

Per il raggiungimento di queste finalità l'Associazione " cCampo " potrà:

- promuovere la conoscenza e la fruizione dei prodotti del territorio mediante la realizzazione di progetti, pubblicazioni, mostre, mercati, eventi, spettacoli e la promozione di un turismo enogastronomico;
- promuovere e organizzare programmi di cultura agro alimentare da proporre ai soci, ai cittadini, alle scuole di ogni ordine e grado e ad altri soggetti pubblici e privati, per una più diffusa conoscenza delle radici storiche e dei processi produttivi di tutti i settori merceologici;
- favorire la creazione di gruppi d'offerta di produttori e gruppi d'acquisto di consumatori;
- partecipare a livello nazionale e internazionale ad Organismi pubblici o privati e gestire in prima persona iniziative anche economiche, commerciali e artigianali che ritenga utili al proprio fine sociale o intraprendere tutte quelle attività che non contrastino con la sua natura associativa.

L'Associazione " cCampo " opera avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli Associati; in caso di particolari necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o impiegare lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri Associati.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o con Enti pubblici o altre Associazioni.

L'Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse connesse.

### **Art. 3**

#### **I Soci**

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

Il numero di Soci è illimitato.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'associazione fa proprio e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona.

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.

Il Consiglio Direttivo può accogliere Sostenitori che forniscono sostegno alle attività dell'Associazione, nonché nominare Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione stessa.

Sostenitori e Onorari non sono soggetti ad elettorato attivo e passivo.

Possono aderire all'Associazione Comitati, Associazioni, Cooperative, presentando domanda di ammissione corredata da delibera di approvazione del propri organismi statuari.

La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo, se accettata, dà diritto a ricevere immediatamente la tessera sociale e sarà compito del Consiglio Direttivo iscrivere il nome del nuovo Socio, entro 30 giorni, all'interno dell'anagrafe sociale.

### **Art. 4**

#### **Diritti e doveri dei Soci**

I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell' Associazione.

- versare la quota associativa stabilita annualmente dell'Assemblea,
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

I Soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

Ciò vale anche per i familiari dei Soci, purché si attengano al rispetto dello Statuto e posseggano i requisiti necessari, sotto la responsabilità del Socio loro familiare;

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e di votare direttamente o per delega (massimo una);
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere ed approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

I Soci collettivi, indipendentemente dal numero dei propri Associati, hanno diritto ad un solo voto.

## **Art. 5**

### **Perdita della qualifica di Socio**

La qualifica di Socio si perde per:

- decesso;
- decadenza per mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
- esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del Socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti le finalità dell'Associazione.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del Socio, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

## **Art. 6**

### **Gli Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. i Portavoce

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle Spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

## **Art. 7**

### **L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima e da comunicare a ogni Socio almeno 15 (quindici) giorni prima. E' ammessa la convocazione per via telematica.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta dei Portavoce o di almeno il 10% degli Associati.

L'Assemblea dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dai Portavoce per modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa.

In questi casi si applicano le maggioranze previste agli artt. 14 e 15 del presente Statuto.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega

scritta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti;

la seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere e revocare il Consiglio Direttivo;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci;
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli associati;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Portavoce dell'Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle Assemblee degli aderenti a disposizione dei Soci per la libera consultazione.

## **Art. 8**

### **Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria.

Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno i due Portavoce, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio può distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione e, su mandato dell'Assemblea dei Soci può istituire commissioni di lavoro con funzioni di studio, proposta, consultazione e gestione di progetti specifici alle quali possono partecipare organizzazioni non aderenti

all'Associazione " cCampo " ma con competenze in settori specifici, purchè condividano la carta dei principi del connettivo cCampo.

Le commissioni potranno riferire al Consiglio tramite un Coordinatore.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno e ora prestabilita, con un ordine del giorno degli argomenti da trattare e senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Portavoce.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Portavoce. I verbali del Consiglio Direttivo sono conservati agli atti e sono a disposizione dei Soci che richiedano di consultarli.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci.
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti e viceversa, purchè compatibili con le finalità del presente Statuto.
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio, le eventuali sostituzioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.

La quota massima di sostituzioni dei membri del Consiglio Direttivo è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri, in questo caso i Portavoce sono tenuti a convocare l'Assemblea dei Soci indicando nuove elezioni entro venti giorni.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino alla sua sostituzione. Le cariche di Consigliere non danno diritto ad alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

## **Art. 9**

### **I Portavoce**

I Portavoce sono due - un uomo e una donna - nominati dall'Assemblea tra i Soci e sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo. Sono eletti a maggioranza di voti e durano in carica per il periodo di 3 (tre) anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.

Hanno la rappresentanza sociale e legale - a firma disgiunta - dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

I Portavoce rappresentano l'Associazione e compiono tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiedono e convocano il Consiglio Direttivo, ne curano l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrivono il verbale delle sedute.

Sono autorizzati ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

Sono autorizzati a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi e convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

In caso di necessità e di urgenza i Portavoce assumono i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

**Art. 10**  
**Il Segretario**

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma insieme al Portavoce.

Tiene aggiornato l'elenco dei Soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei Registri e dei libri associativi.

**Art. 11**  
**Il Tesoriere**

Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

**Art. 12`**  
**Il Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da;

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- contributi derivanti da attività commerciali, artigianali e produttive marginali;

- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

### **Art. 13**

#### **Il Bilancio**

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art. 14**

#### **Modifiche allo Statuto**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea: in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei Soci; in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 50% più uno dei Soci; la delibera di modifica dello statuto deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

## **Art. 15**

### **Scioglimento dell'Associazione**

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i 3/4 degli associati. L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, ad altri Enti con finalità analoghe o per scopi di utilità generale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662 (se la legge non dispone in merito). Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze di cui al primo comma, nel corso di tre successive convocazioni assembleari ed in seguito ad un ulteriore avviso, pubblicato sugli organi di stampa, l'Associazione si scioglie automaticamente, nel rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio di cui al secondo comma. E' fatto divieto di distribuire il patrimonio residuo agli Associati.

## **Art. 16**

### **Disposizioni finali**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Il Segretario

I Portavoce